

ARPA Spa - Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi

POLIZZA ASSICURATIVA di:

TUTELA GIUDIZIARIA AUTO

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue si intendono per :

ASSICURAZIONE :	il contratto di assicurazione
POLIZZA:	i documenti che provano l'assicurazione
CONTRAENTE:	l'ARPA S.p.A.
COMPEGNIA/SOCIETA':	l'Impresa di Assicurazione aggiudicataria
VEICOLO/MEZZO	Uno qualunque dei mezzi assicurati riportati nell'Allegato A e nell'Allegato B
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO:	il verificarsi del fatto - cioè la controversia - per la quale è prevista l'assicurazione.
COMUNICAZIONI:	per comunicazione alla Società si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito ai contenuti del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione

PREMESSA - MASSIMALI

Premesso che:

1. nell'Allegato A e nell'Allegato B sono indicati l'intero parco veicoli a motore dell'ARPA Spa.
2. che lo stesso configura la situazione attuale, la quale potrà subire delle variazioni in corso d'anno, a seconda della movimentazione del parco veicoli a motore del Contraente.
3. che i mezzi sono individuabili per tipologia.

CONDIZIONI GENERALI
NORME CONTRATTUALI COMUNI

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. In caso di dolo, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto.

ART.2 - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente deve dare comunicazione con lettera raccomandata alla Compagnia della stipulazione delle altre assicurazioni per i medesimi rischi garantiti con la presente polizza.

ART. 3 - DECORRENZA/DURATA DEL CONTRATTO ("NON MODIFICABILE")

Il presente contratto avrà la durata di anni uno con decorrenza dalle ore 00.01 del 29/10/2010 e scadenza alle ore 24.00 del 30/10/2011.

L'ARPA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia con preavviso di almeno 30 giorni, la facoltà di prorogare il contratto, ferme tutte le condizioni, di ulteriori 120 giorni, al fine di poter procedere all'espletamento di una nuova gara.

Nel caso in cui il Contraente dovesse optare per la succitata proroga di 120 giorni, lo stesso dovrà corrispondere alla Compagnia un supplemento di premio, calcolato applicando il medesimo tasso di premio adottato in polizza, a pro - rata giornaliero, dal giorno di effetto della proroga, alla scadenza prevista.

ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO- TERMINI DI RISPETTO

Il Contraente è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. La prima rata di premio verrà versata, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del cc., entro 30 gg. dalla data di decorrenza del contratto, pertanto:

- a) nel caso in cui il Contraente provveda al pagamento dei premi entro tale termine, la polizza ha effetto dalle ore 24.00 della data di decorrenza del contratto indicata all'Art.3 che precede;
- b) nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento del premio entro tale termine, la polizza avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Per le eventuali rate successive alla prima, compreso l'eventuale periodo di proroga di 120 gg., è definito un periodo di mora di 30 (trenta) giorni dalla scadenza. In assenza di pagamento allo spirare di tale termine la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura.

ART. 5 - POLIZZA CUMULATIVA

L'assicurazione ha per base la pluralità dei veicoli dell'ARPA, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente, secondo quanto riportato nell'Allegato A e nell'Allegato B; i nuovi mezzi acquistati dall'ARPA nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi e alle medesime condizioni della presente polizza.

ART. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

ART. 7 - FORO COMPETENTE

Foro competente per l'esecuzione del presente contratto deve intendersi il tribunale dove ha sede il Contraente.

ART. 8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 10 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni trimestre assicurativo la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di disporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 11 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a suo carico, nel limite del massimale e delle condizioni pattuite nel presente contratto, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti a un sinistro rientrante in garanzia e riguarda esclusivamente i sinistri concernenti i veicoli indicati nell'elenco allegato. Tali spese sono così individuate:

- spese per l'intervento di un legale;
- spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
- spese di giustizia nel processo penale;
- eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato.

La garanzia vale per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi, in relazione a:

- a) sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 D.Lgs n. 209/05);
- b) sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (ad. 148 D.Lgs n. 209/05);
- c) recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (ad 141 D.Lgs n. 209/2005).

Le garanzie valgono inoltre per:

- proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale;
- le controversie relative a danni subiti dal contraente, dal conducente autorizzato o dai trasportati, per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso degli automezzi;
- le controversie relative a danni cagionati dall'ARPA o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in occasione dell'uso degli automezzi;
- l'arbitrato per la decisione di controversie;
- la difesa penale del contraente, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso degli automezzi;

- l'istanza di dissequestro degli automezzi in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell'uso degli stessi;
- l'opposizione contro il provvedimento di ritiro, sospensione, revoca della patente, irrogato in seguito ad incidente stradale;
- l'opposizione contro le altre sanzioni amministrative irrogate in seguito ad incidente stradale;
- l'anticipo della cauzione penale, fino all'importo del massimale per sinistro, in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;
- le spese per l'assistenza di un interprete fino all'importo pari al 30% del massimale per sinistro, in caso di interrogatorio e/o di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale

ART. 12 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.

La garanzia non è operante inoltre:

- se il veicolo indicato in elenco non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 del Codice della Strada, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene accertata una violazione a lui imputata degli articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13 - MASSIMALE

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro, convenuto in Euro 25.000,00 con una esposizione complessiva annua di Euro 300.000,00.

ART. 14 - DENUNCE DEI SINISTRI

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto alla Società o all'ufficio all'uopo incaricato.

Unitamente alla denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti alla completa definizione del sinistro.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari (in originale) notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

ART. 15 - LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve, pena la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato entro 10 (dieci) giorni dalla data della notifica stessa.

Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha il diritto di indicare un unico legale residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

La Società provvederà direttamente al pagamento di tali spese, manlevando il contraente da ogni onere in tal senso.

*La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno
a
Formano parte integrante della polizza n. fogli dattiloscritti.*

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

.....

*Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza, di Euro
(.....) è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi
..... alle ore in*